



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **27575/PROD.COMM**

All'Associazione Intercomunale

riferimento: **prot. 0024215 dd. 06/11/2007**

allegati

Trieste, **19 novembre 2007**

oggetto: decreto legge n. 117/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 160/2007 – Somministrazione di bevande alcoliche: divieti.

Con la nota sopra emarginata dell'Associazione Intercomunale in indirizzo, è stata richiesta l'interpretazione della Direzione scrivente in merito all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 117/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 160/2007, il quale dispone che *<<Tutti i titolari e gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle>>* indicanti specifici dati ed effetti delle sostanze alcoliche.

Non sussiste alcun dubbio sul fatto che la norma si applichi *in toto* con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005: *<<esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande>>*; per quanto concerne, invece, le tipologie di cui alla lettera a) del menzionato articolo 67, la problematica sorge dall'inciso in base al quale, in questi esercizi di somministrazione, *<<non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale>>*.

La norma di cui all'inciso finale della citata lettera a) assume un connotazione prescrittiva derogatoria di natura eminentemente procedimentale con riferimento al diritto amministrativo del commercio, non obbligandosi la competente Pubblica Amministrazione a rilasciare specifico titolo autorizzatorio per lo svolgimento di attività, qualificate come "piccolo intrattenimento" (si tratta grosso modo degli spettacoli e delle esecuzioni di cui all'articolo 69 TULPS), e in ogni caso *<<secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale>>*.

Però, ai fini di tutela della salute pubblica, come della sicurezza stradale, materie entrambi rientranti, in senso lato, nell'ambito della pubblica sicurezza, **non può escludersi** l'applicazione del sopra riportato articolo 6, comma 2, anche nei confronti dei cosiddetti esercizi di somministrazione di tipologia a), dove si svolge attività di intrattenimento, sebbene in forma non imprenditoriale, e questo non solo per la finalità suprema della norma nazionale (prevenzione degli incidenti stradali), ma soprattutto in virtù della sua formulazione letterale, <<locali ove si svolgono, **con qualsiasi modalità (...), spettacoli o altre forme di intrattenimento**>>.

Infatti, le "modalità di svolgimento" degli spettacoli e delle altre forme di intrattenimento possono avvenire anche in forma **non** imprenditoriale.

Per quanto concerne, infine, l'individuazione dell'autorità competente ad adottare il provvedimento di chiusura del locale (articolo 6, comma 3, del decreto legge), trattandosi di atto sanzionatorio, in attesa degli imminenti chiarimenti del MinInterno, può sostenersi che trovano applicazione, per la parte attinente la pubblica sicurezza, il Capo IV del TULPS (regio decreto n. 773/1931 e successive modifiche ed integrazioni), per la parte relativa al diritto amministrativo del commercio, la legge regionale n. 1/84, precisamente l'articolo 2, comma 1, n. 2, il quale ha definitivamente delegato le funzioni sanzionatorie in materia di commercio ai Comuni.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it